

N. 654

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori PACE e BEVILACQUA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1996**

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica, nonchè di prelievo venatorio

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende apportare le necessarie ed opportune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Il primo quadriennio di vigenza della citata legge ha infatti mostrato come questa sia caratterizzata da irrazionali pregiudizi aprioristicamente contrari all'esercizio dell'attività venatoria. In particolare, alcune disposizioni di tale normativa si sono rivelate del tutto vessatorie nei confronti di quanti esercitano l'attività venatoria, giacchè completamente prive di corrispondenti forme di vantaggio per le esigenze connesse alla protezione dell'ambiente e della fauna.

Inoltre, la normativa introdotta dal legislatore nel 1992 non ha raggiunto neppure i fini protezionistici di riduzione del quantitativo di selvatici abbattuti in seguito ad attività venatoria. Infatti, la peculiare conformazione geografica della nostra Nazione fa sì che le regioni italiane siano quasi esclusivamente territori di transito per la selvaggina migratoria. Pertanto, la decisione di chiudere con eccessivo anticipo la stagione venatoria, anzichè raggiungere l'obiettivo di proteggere le varie specie cacciabili, ha invece unicamente causato lo spostamento verso le regioni del Nord Africa (Egitto, Tunisia, Algeria, eccetera) della gran parte dei cacciatori italiani, nonchè di quelli stranieri che anteriormente alla legge n. 157 del 1992 preferivano optare per le regioni italiane.

Le scelte operate dalla legge n. 157 del 1992 hanno dunque soltanto spinto i cacciatori a trasferirsi verso altri luoghi, diversi da quelli nei quali svolgevano precedentemente l'attività venatoria. Tale conseguenza, a sua volta, ha prodotto e continua a produrre un ulteriore duplice effetto negativo: l'aumento del numero della selvaggina abbattuta ed il consistente decremento del

turismo venatorio nelle nostre regioni, particolarmente in quelle meridionali.

Infatti, nei Paesi del Nord Africa non solo l'esercizio venatorio risulta essere scarsamente regolamentato, ma anche la particolare conformazione geografica dei luoghi, caratterizzati da vaste e rade distese, determina una maggiore concentrazione di selvaggina e quindi una maggiore facilità di abbattimento della stessa (mentre nelle regioni italiane, soprattutto meridionali, tale concentrazione di selvaggina è sicuramente di più difficile realizzazione).

Tuttavia, sul piano economico, la più gravosa delle conseguenze è senza dubbio quella sopportata da alcune regioni italiane del Sud, dove numerose attività turistico-commerciali (ristorazione, alberghi, iniziative agro-turistiche) hanno subito successivamente al 1992 una notevole flessione dei propri guadagni. In un momento economico come quello attuale, caratterizzato da una grave crisi occupazionale, appare sempre più doveroso favorire iniziative che, volte a rinvigorire il tessuto economico-produttivo, creino nuovi ed ulteriori posti di lavoro.

A tale riguardo, si può ricordare che il volume di affari prodotto dal fenomeno dei viaggi venatori è pari a circa 300 miliardi di lire annui e che quello relativo alle aziende faunistico-venatorie è pari a circa 350 miliardi di lire annui.

Le modifiche di seguito proposte tendono perciò non solo a riaffermare e tutelare il diritto di quanti amano l'attività venatoria, ma anche ad aumentare la partecipazione all'esercizio della caccia, contribuendo così ad un utile ed urgente rilancio delle attività economiche ad essa legate.

Tale rilevante aspetto (ricordiamo che la percentuale di disoccupazione della forza lavoro attiva è di circa il 12 per cento) si presenta indubbiamente come il maggiore

dei problemi da affrontare e da risolvere per qualsiasi maggioranza parlamentare. Pertanto, quelle norme contenute nella legge n. 157 del 1992 inutilmente restrittive dell'esercizio venatorio si rivelano ancor più necessarie di revisione, soprattutto laddove esse finiscano per nuocere alle attività economiche che ruotano attorno alla caccia.

A questo proposito, il settore maggiormente legato per tradizioni e cultura all'attività venatoria è chiaramente quello armiero. Ne è prova il fatto che ben il 65-70 per cento del fatturato dell'industria armiera italiana deriva dalla produzione di armi venatorie e sportive e a tale dato va aggiunto quello relativo al settore delle munizioni, che in Italia è dipendente per circa il 90 per cento dall'attività venatoria.

L'industria armiera ha vissuto negli ultimi anni una profonda fase recessiva: il calo della domanda propriamente venatoria ha quindi comportato la crisi dell'intero settore, il cui grado di dipendenza dalle attività venatorio-sportive è molto alto (non meno dell'85-90 per cento). L'importanza economico-produttiva di tale settore è senz'altro evidenziata dal fatturato globale prodotto dallo stesso, pari a circa 1.200-1.400 miliardi di lire annui (di cui almeno il 50 per cento è da attribuire al settore sportivo) e che occupa complessivamente circa 8.000 unità lavorative.

Il numero delle attività economiche legate alla caccia non comprende però soltanto l'industria armiera e delle munizioni. Come già parzialmente ricordato, attorno alla cac-

cia gravitano infatti settori meno noti, ma comunque assai rilevanti dal punto di vista economico, quali i viaggi venatori, le aziende faunistico-venatorie, l'agriturismo, l'allevamento di selvaggina e di cani da caccia, senza dimenticare l'abbigliamento, l'editoria specializzata e le connesse forme di pubblicità. Per meglio individuare l'importanza economica dei settori ora menzionati, si può evidenziare, a titolo di esempio, come quello dell'abbigliamento produca un volume di affari annuo stimabile intorno ai 500 miliardi di lire e quello dell'allevamento di selvaggina e di cani da caccia intorno ai 1.500 miliardi di lire annui.

Orbene, oltre alle ragioni di ordine economico appena esposte, altre esigenze tuttavia spingono verso un'immediata revisione del vigente dettato normativo. In particolare, si avverte la necessità di procedere alla sostituzione delle previste sanzioni penali con corrispondenti sanzioni amministrative, dal momento che le prime risultano eccessivamente punitive e finiscono per aumentare oltremodo il già gravoso e preoccupante arretrato pendente nei tribunali penali italiani.

L'introduzione invece di un sistema di sanzioni amministrative immediatamente comminabili, non punendo a dismisura gli eventuali trasgressori, dà luogo ad una più equa giustizia.

Onorevoli senatori, è per tutti questi fondati motivi che si richiede una rapida approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dai seguenti:

«3. La cessione di uccelli di cattura a fini di richiamo può avvenire anche in occasione di fiere, mostre o attività tradizionali, nonchè in impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle specie cacciabili».

## Art. 2.

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie cacciabili, consentendo ad ogni cacciatore l'uso di un numero massimo complessivo di quaranta unità.»;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito, oltre che al titolare, alle persone da questi autorizzate.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora l'ente competente non sia rifornito, l'approvvigionamento di richiami vivi per l'uso venatorio è autorizzato in qualunque impianto autorizzato».

#### Art. 3.

1. All'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Tale percentuale del 15 per cento rientra nella quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale destinata a protezione della fauna selvatica ai sensi del comma 3 del presente articolo.»;

b) i commi 14 e 15 sono abrogati;

c) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Ogni zona preclusa all'esercizio venatorio deve essere adeguatamente tabellata. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento dell'attività venatoria, la tabellazione va applicata in modo da non indurre in difetto il praticante della medesima. Nelle zone non adeguatamente tabellate l'esercizio venatorio è da ritenersi non vietato».

#### Art. 4.

1. All'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è abrogato;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita

l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate».

#### Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40».

#### Art. 6.

1. All'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La gestione programmata della caccia concerne esclusivamente la caccia alla fauna selvatica stanziale e non è applicabile alla caccia alla fauna selvatica migratoria. L'esercizio venatorio alla fauna migratoria sia in forma vagante che da appostamento fisso e temporaneo è consentito in tutto il territorio nazionale. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale, destinato alla caccia programmata, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia di dimensioni provinciali, interprovinciali o regionali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.»;

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

4. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi.

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto di accedere ad un ambito territoriale di caccia o ad un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso a diversi ambiti o comprensori anche di un'altra regione, previo pagamento del relativo contributo ai prescelti ambiti territoriali di caccia.»;

c) il comma 8 è abrogato;

d) i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini.

10. L'organo direttivo dell'ambito territoriale di caccia è composto dai rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e dai rappresentanti di tutte le associazioni nazionali dei cacciatori riconosciuti dalla presente legge. La partecipazione a tale organo direttivo delle associazioni nazionali di protezione ambientale è subordinata al versamento da parte di queste di una somma di denaro pari a quella risultante dal



rapporto fra la somma delle quote versate da tutti i cacciatori e il numero dei rappresentanti degli stessi».

#### Art. 7.

1. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse».

#### Art. 8.

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 18 agosto»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge».

#### Art. 9.

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «dalla terza domenica di settembre al 31 di-

cembre:» sono sostituite dalle seguenti: «dal 18 agosto al 28 febbraio:»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:» sono sostituite dalle seguenti: «dal 18 agosto al 28 febbraio:»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le regioni non possono apportare modifiche nè ai termini temporali, nè all'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1 del presente articolo.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le giornate di caccia settimanali sono tre. Le regioni consentono al cacciatore la libera scelta, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento fisso e temporaneo con uso di richiami vivi alla fauna selvatica migratoria».

#### Art. 10.

1. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici ed archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive e ad attività di coltivazione limitatamente alle colture in atto»;

2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) cacciare sparando da veicoli o da natanti a motore o da aeromobili»;

3) alla lettera u), le parole: «fare impiego di civette:» sono soppresse;

4) le lettere *q)*, *t)*, *v)*, *cc)* ed *ee)* sono abrogate;

5) la lettera *bb)* è sostituita dalla seguente:

«*bb)* vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, non compresi nell'elenco delle specie cacciabili»;

*b)* i commi 2 e 3 sono abrogati.

#### Art. 11.

1. All'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria.»;

*b)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, ad eccezione delle guardie venatorie volontarie alle quali è consentito svolgere attività venatoria anche durante l'esercizio delle loro funzioni.».

#### Art. 12.

1. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)*, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e

dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati.»;

b) il comma 5 è abrogato.

#### Art. 13.

1. L'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 30. - (*Sanzioni*). - 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissate dall'articolo 18;

b) sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;

c) sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) sanzione amministrativa da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive e ad attività di coltivazione limitatamente alle colture in atto;

e) sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;

f) sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) sanzione amministrativa da lire 1.500.000 a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera h) del presente comma, della quale sia vietato l'abbattimento;

h) sanzione amministrativa da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uc-

celli nei cui confronti la caccia non è consentita o per chi esercita la caccia con mezzi vietati o con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *r*). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;

*i*) sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti a motore o da aeromobili;

*l*) sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere *b*), *c*) e *g*), le sanzioni sono raddoppiate;

*m*) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza aver stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;

*n*) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza avere effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

*o*) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione, la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo, se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

*p*) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

q) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

r) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 1.400.000;

s) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;

t) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

u) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 3; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi del medesimo articolo 20 per altre introduzioni;

v) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

4. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino, di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

5. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale».

#### Art. 14.

1. L'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.

#### Art. 15.

1. L'articolo 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 32. - (*Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio*). - 1. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 30, nei confronti di chi commette una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) ed h), limitatamente alle ipotesi in cui la violazione sia stata nuovamente commessa;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi in cui la violazione sia stata nuovamente commessa;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c)

ed *e*), limitatamente alle ipotesi in cui la violazione sia stata nuovamente commessa;

*d*) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera *l*); nell'ipotesi in cui la violazione sia stata nuovamente commessa, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore a seguito della comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

3. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 30, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 30, comma 1, lettera *m*), nonchè, laddove la violazione sia stata nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere *n*), *p*), *q*) ed *r*) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera *m*) è ulteriormente commessa la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

4. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di cui al comma 3, è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

5. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 3 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza».